

(N. 1478)

Urgenza

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(BRASCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1956

Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 11 dicembre 1952, n. 2529, recante autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi particolare importanza e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione, stabilisce che le autorizzazioni in essa contenute hanno vigore per quattro esercizi finanziari, a partire da quello 1952-53.

L'esecuzione dei lavori relativi dovrebbe pertanto essere ultimata entro il giugno del 1956, ma ciò non si manifesta possibile per le ragioni che qui di seguito si riassumono:

Va ricordato anzitutto che per il finanziamento dei lavori, la legge citata stabilisce che le somme necessarie sono determinate anno per anno nella legge di approvazione del bilancio.

Ora, in base alla previsione iniziale di 2500 e 1000 collegamenti da eseguire, rispettivamente, a totale carico dello Stato e con il contributo del 50 per cento, avrebbe dovuto essere stanziata, nei quattro esercizi previsti dalla legge medesima, la somma complessiva di cinque miliardi di lire.

Esigenze superiori di bilancio hanno invece consentito solo stanziamenti del complessivo importo di lire 3.300 milioni, con una deficienza, quindi, rispetto al programma originario, di 1.700 milioni, deficienza peraltro che secondo nuovi conteggi basati sui collegamenti già compiuti e su quelli ancora effettivamente da attuare per la detta legge del 1952, si può valutare in 1.500 milioni.

Per di più, nel frattempo, è stata emanata la legge 22 novembre 1954, n. 1123, che ha recato modifiche alla sopracitata legge 11 di-

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cembre 1952, n. 2529, estendendone notevolmente la portata con l'autorizzare l'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici anche in numerose frazioni già escluse, e segnatamente in quelle montane trovantisi in determinate condizioni, in frazioni nelle quali il collegamento telefonico sia reso necessario da particolari motivi specialmente di ordine sociale, ed infine presso scali ferroviari.

Dai calcoli effettuati, tenuto anche conto, rispetto a quelle che erano le previsioni ini-

ziali, sia del maggior numero dei collegamenti da eseguire, sia del maggior costo dei materiali e della mano d'opera, la previsione di spesa per l'attuazione del nuovo provvedimento, che ha anch'esso vigore fino al giugno 1956, si aggira intorno ai 5.400 milioni.

Aggiungendo a questa cifra il finanziamento di 1.500 milioni occorrente, come si è detto, per completare il programma della precedente legge n. 2529, si raggiunge un fabbisogno complessivo di 6.900 milioni, così ripartiti:

a) <i>Frazioni ancora da collegare a totale carico dello Stato ai sensi della legge n. 2529 del 1952</i> . . . . .	n. 1.000 per 0,9 miliardi
b) <i>Con il contributo del 50 per cento da parte dei Comuni (art. 1, secondo comma, legge n. 2529)</i> . . . . .	» 500 » 0,6 »
c) <i>Frazioni montane e scali ferroviari. (Art. unico, lett. b), c) ed e), legge n. 1123 del 1954)</i> . . . . .	» 1.500 » 2,7 »
d) <i>Frazioni per le quali concorrono motivi specialmente di ordine sociale (Art. unico, lett. d) legge n. 1123),</i> . . . . .	» 1.500 » 2,7 »
	<u>n. 4.500 per 6,9 miliardi</u>

Ciò premesso, e poichè, come si è detto, non è stato possibile, data la loro entità, stanziare tutte le somme necessarie entro l'esercizio 1955-1956, ultimo di quelli previsti dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, si è riconosciuto che l'unica soluzione che permetta di portare a termine il programma di collegamenti telefonici previsto dalle richiamate disposizioni, sia quella di prorogare di quattro esercizi finanziari la validità della predetta legge n. 2529 del 1952

e della successiva n. 1123 del 1954; ciò che consentirà una più razionale ripartizione ed un più facile reperimento dei fondi che, come ricordato, devono essere stanziati esercizio per esercizio, con la legge di approvazione del bilancio.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge formato di un unico articolo con il quale si provvede appunto a stabilire la proroga delle menzionate disposizioni sino a tutto l'esercizio 1959-1960.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modificata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123, concernenti l'autorizzazione alla Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi particolare importanza e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione, sono prorogate sino a tutto l'esercizio 1959-60.